ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE DEGLI ENTI LOCALI

Art. 85

Composizione, nomina e attribuzioni dell'organo straordinario di liquidazione

Per i comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti l'organo straordinario di liquidazione e' composto da un singolo commissario; per i comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti e per le province l'organo straordinario di liquidazione e' composto da una commissione di tre membri. La nomina e' disposta con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'interno. Per i componenti dell'organo straordinario di liquidazione valgono le incompatibilita' di cui all'articolo 102.

Versione in vigore dal 17 maggio 1995, non più in vigore dal 12 luglio 1996 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali
Estremi	Decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77
Capo	VII — Risanamento finanziario
Sezione	II — Attività dell'organo straordinario di liquidazione
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 18 marzo 1995

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-77-1995/art-85-composizione-nomina-e-attribuzioni-dell-organo-straordinario-di/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it